



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n. 223/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.

Guido Petrigni, in data 14 ottobre 2025, ha pronunciato il

seguito dispositivo per la

Sentenza

Sul ricorso iscritto al n. 23983 del registro di Segreteria, proposto da

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro

p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in

Ancona in Corso Mazzini n. 55;

il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del

Comandante Generale p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura

Distrettuale dello Stato in Ancona in Corso Mazzini n. 55;

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Gestione ex

INPDAP, in persona del Direttore p.t.;

AVVERSO: (previa sospensione degli effetti) dell'atto con cui l'INPS -

Direzione Provinciale di Viterbo ha rigettato l'istanza presentata in

data 13.05.2024 (numero 094202400011283) volta ad ottenere la

concessione e la liquidazione della pensione diretta di inabilità.

Esaminato il ricorso introduttivo.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi all'udienza del 14 ottobre 2025 l'avvocato De Vizio Pierpaolo, difensore del ricorrente (presente in aula), il capitano Foscari Salvino per la Guardia di Finanza e l'avvocato Marco Alessandrini, in sostituzione degli avvocati Valeria Salvati e Susanna Mazzaferri per l'INPS; nessuno presente per il MEF.

Ritenuto in

FATTO

 presentava in data 13/5/2024 all'INPS domanda di pensione di inabilità a proficuo lavoro.

L'ente previdenziale ha respinto la domanda di pensione di inabilità con la seguente motivazione "In relazione all'istanza prodotta dalla S.V. in data 13/5/2024, si comunica che la sua istanza non può essere accolta, per i motivi di seguito specificati. L'interessato è stato posto in congedo per perdita del grado per rimozione, così come previsto dall'art. 923, co. 5 D.Lgs. 66/2010"

Con il ricorso in esame il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della pensione di inabilità a proficuo lavoro.

Egli, infatti, aveva maturato in data 23/4/2024 il diritto al trattamento pensionistico, a seguito di riforma per infermità ex art.29 della L. n. 599/1954 e, pertanto, il provvedimento di perdita del grado emesso nei suoi confronti in data 24/5/2024 (e comunque sub judice innanzi al Tar Marche) poteva incidere esclusivamente sulla causa di cessazione dal servizio ma non anche sul suo diritto a mantenere il trattamento

pensionistico.

Lo stesso aggiungeva che, alla data del collocamento in congedo per infermità aveva maturato il diritto al trattamento pensionistico ordinario, avendo provveduto sin dall'arruolamento a versare tutti i contributi previdenziali dovuti.

Pertanto, alla data del collocamento in congedo per infermità aveva maturato il diritto al trattamento pensionistico ordinario, avendo provveduto sin dall'arruolamento a versare tutti i contributi previdenziali dovuti.

Sicchè, seppur la cessazione dal servizio si considerava avvenuta per perdita del grado per rimozione, anziché per riforma, certamente i diritti previdenziali acquisiti dal ricorrente alla data del congedo restano consolidati ed utili alla concessione del trattamento pensionistico ordinario.

Secondo la difesa del ricorrente, gli atti impugnati sarebbero manifestamente illegittimi in quanto ai fini pensionistici non ci può essere decorrenza retroattiva del provvedimento di perdita del grado in quanto l'art. 21 bis della Legge 241/1990 deve decorrere dal giorno successivo alla notifica del provvedimento, prevalendo tale norma su quello disciplinare, sia perché posteriore, sia perché speciale.

Infatti, il collocamento in congedo assoluto, nel caso di specie avvenuto per infermità, con decorrenza dal 23 aprile 2024 prevale sulla sanzione disciplinare successiva.

Al momento del coinvolgimento del ricorrente nel procedimento penale (anno 2014) non era ancora entrato in vigore il D.Lgs. n.

173/2019, il quale all'art. 1, comma 1, lettera s), nn. 1 e 2) ha aggiunto il periodo al comma 5 dell'art. 923 C.O.M. in base al quale il provvedimento di perdita del grado si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era pendente all'atto della cessazione dal servizio.

In altri termini, nel richiamare copiosa giurisprudenza della Corte, il ricorrente ha affermato che una volta concesso il trattamento pensionistico ordinario in virtù del procedimento di riforma il successivo provvedimento di perdita del grado per rimozione non può comportare la revoca del decreto di pensione non rientrando fra i casi tipizzati dall'art. 204 del D.P.R. n. 1092/1973.

Per altri versi, il diritto alla pensione privilegiata contiene anche quello alla pensione ordinaria tenuto conto che il calcolo della pensione di privilegio viene effettuata sulla base degli anni contributivi maturati e tiene conto del diritto alla pensione ordinaria.

Conclusivamente ha chiesto che il ricorso sia accolto e conseguentemente accertato il suo diritto a percepire, a decorrere dal 23/4/2024 il trattamento pensionistico illegittimamente sospeso, condannando l'Amministrazione al pagamento del relativo trattamento pensionistico e dei ratei non prescritti con interessi di mora e rivalutazione monetaria.

L'I.N.P.S., ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che la cessazione del ricorrente dal servizio per destituzione (e non per infermità) determina ex lege la modifica dei

requisiti pensionistici per il trattamento di quiescenza, che non sono più quelli previsti per la pensione di inabilità a proficuo lavoro (almeno 15 anni di anzianità contributiva , di cui almeno 12 di servizio effettivo), bensì sono gli stessi previsti per l'ipotesi di dimissioni (su domanda di pensione di anzianità), che alla data del 23/4/2024 il Laggetta non possedeva.

Ad avviso dell'INPS, invero, l'art. 923, comma 5, del d.lg. s 15/3/2010 n. 66 impone la prevalenza della causa di cessazione per perdita del grado rispetto ad altre cause di cessazione già verificatesi, con conseguente modifica retroattiva della causale e dei relativi effetti pensionistici.

In definitiva, è consolidato ed univoco l'orientamento giurisprudenziale secondo cui quando un ufficiale o sottoufficiale venga destituito, la causa di cessazione dal servizio eventualmente già avvenuta per diverso motivo viene modificata retroattivamente ai sensi dell'art. 923, comma 5, d.lgs. 66/2010, con la implicazione- sotto il profilo pensionistico- che la cessazione si considera cagionata dalla “ perdita del grado per rimozione”, di talchè i requisiti sono quelli previsti per le dimissioni volontarie, comportando la perdita dei benefici pensionistici, precedentemente maturati sulla base della originaria ragione di cessazione dal servizio.

Infine, il ricorrente, al momento della cessazione dal Servizio nella Guardia di Finanza per perdita del grado (23 aprile 2024), aveva maturato una anzianità contributiva pari a 38 anni e 2 giorni e una età anagrafica di 57 anni, mesi 9 e 12 giorni, sicchè non avrebbe comunque

raggiunto il diritto a pensione previsto per il personale appartenente al Comparto, poiché i predetti requisiti devono essere perfezionati alla data del collocamento in congedo.

Per completezza l'I.N.P.S. ha precisato che [REDACTED] in data 14/5/2024 ha presentato anche la domanda di pensione privilegiata ex art. 52, comma 2, d.p.r. n. 1032/1973.

Sempre l'Ente previdenziale ha aggiunto che nel caso de quo, per il biennio 2023-2024 è previsto che il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico consegua il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei seguenti requisiti:

41 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2025;

anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con una età di almeno 58 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2025;

raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente alla aliquota dell'80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31/12/2011 (stante l'introduzione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012) e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Anche la Guardia di Finanza, ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda del ricorrente, sottolineando come la cessazione dal servizio per infermità dell'ex luogotenente [REDACTED]

(23/4/2024 è avvenuta durante la pendenza del giudizio innanzi al

Tribunale di Macerata che, all'esito della pubblicazione della sentenza definitiva della Suprema Corte di cassazione n. 816 del 15/6/2023, ha segnato la conclusione della vicenda penale che aveva coinvolto il ricorrente.

Ciò posto, essendo intervenuta la cessazione dal servizio per destituzione che ha modificato il precedente titolo per infermità, correttamente l'Ente previdenziale ha respinto la domanda di pensione di inabilità a proficuo lavoro presentata dal ricorrente in data 13/5/2024.

Conclusivamente l'Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza l'avv. De Vizio, nel riportarsi integralmente agli atti ed ai documenti di causa, ha richiamato l'evoluzione giurisprudenziale formatasi in questa specifica materia che ha evidenziato il principio di cristallizzazione del diritto del militare al momento della cessazione del servizio per infermità.

Il difensore del ricorrente ha, poi, evidenziato la differenza sussistente tra il provvedimento della perdita del grado, la cui legittimità risulta attualmente oggetto di valutazione da parte del Tar Marche, dal diritto alla pensione in capo al militare che ha versato i contributi previdenziali nelle casse statali.

Per quanto attiene, invece, l'atto costitutivo della Guardia di Finanza, sostiene che esso si fonda sul presupposto della colpevolezza del

 ignorando tutta l'evoluzione della vicenda penale e, in particolare, il fatto che il ricorrente, sotto il profilo penale, non è stato

condannato e, pertanto, risulta innocente considerato che, nel nostro ordinamento giuridico, vige il principio di non colpevolezza sancito dall'art. 27, 3° comma, Cost.

Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione e, dunque, decisa d dispositivo letto in udienza, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

In premessa occorre richiamare il quadro normativo.

Ai sensi dell'art. 923, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010, "il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause (indicate al comma 1, tra le quali "infermità" - comma 1, lett. b) regolata dall'art. 929), anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con la perdita dello stato di militare ovvero con la perdita del grado, anche a seguito di dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause".

Il procedimento disciplinare, nel caso in specie, ha travolto, irrimediabilmente, con effetto retroattivo il precedente titolo giuridico della causa di cessazione dal servizio.

Il legislatore ha espressamente previsto che la pendenza di un procedimento penale o disciplinare nei confronti di un militare non impedisce certamente che il medesimo possa cessare per altre cause, ivi inclusa la causa di infermità. Al contempo, però, ha precisato che, ove successivamente alla cessazione del servizio intervenga un provvedimento di perdita del grado in relazione ad un procedimento

disciplinare o penale già avviato in corso di rapporto, la cessazione dal servizio è ricondotta a tale causa (Nei termini questa Corte dei conti Sez. Marche, sent. n. 172/2019).

Nella fattispecie in esame alla data di cessazione dal servizio del ricorrente per infermità (23/4/2024) era stato già avviato il procedimento disciplinare e concluso il procedimento penale che lo aveva visto coinvolto (con la sentenza definitiva della Corte di cassazione n. 816 del 15/6/2023).

La ratio della decorrenza retroattiva della rimozione risiede nella volontà di evitare che si possano eludere gli effetti sfavorevoli di un giudizio penale o disciplinare, anticipando la cessazione dal servizio per altra causa.

Dirimente è la circostanza che il militare, al momento del collocamento in quiescenza, fosse sottoposto a procedimento penale, nelle more del quale era differito il termine per esperire l'iter disciplinare, avviato successivamente nei termini di legge e concluso con la sanzione disciplinare della perdita del grado.

Come evidenziato dalla giurisprudenza prevalente della Corte (cfr., ex multis, Sez. I, Appello, sent. n. 52/2019), tale regime si fonda sulla esigenza di contemperare, da un lato "le ragioni del militare a vedersi riconosciuto un trattamento pensionistico in mancanza di definitività della propria condizione giuridica per la pendenza di un processo penale e/o un procedimento disciplinare a suo carico e, dall'altro, l'interesse pubblico a che un prematuro pensionamento non vanifichi, a livello amministrativo, l'eventuale esito sanzionatorio dei predetti

procedimenti.

Parte attrice ha tentato di valorizzare la eliminazione, nell'art. 37 della legge n. 599/1954," ad opera dell'art. 923, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010 dell'inciso "ad ogni effetto".

Invero, tale eliminazione non assume alcun rilievo in quanto le conseguenze della modificazione del titolo della cessazione dal servizio e della sua decorrenza sul trattamento pensionistico, non dipendendo da detto inciso, ma dalla ratio legis, per come evincibile dalla interpretazione sistematica del complesso normativo di riferimento.

Del tutto irrilevante si appalesa la circostanza che la sentenza penale non contenga l'interdizione dai pubblici uffici quale sanzione accessoria, e che la sanzione della perdita del grado derivi dal procedimento disciplinare, atteso che la normativa di riferimento non pone alcuna distinzione in ordine alla genesi della perdita del grado, avuto riguardo indistintamente al procedimento penale e/o disciplinare (Corte dei conti, I Sezione Appello Centrale n. 121/2025).

Nella descritta esegesi normativa si inserisce la prevalente giurisprudenza amministrativa, nella quale si afferma la recessività della pensione conseguita per infermità in presenza di un sopravvenuto mutamento del titolo di cessazione dal servizio per irrogazione della sanzione della perdita del grado.

Non sussiste infatti alcun diritto quesito all'assoluta immutabilità del trattamento pensionistico. Non sussiste alcuna lesione del principio di affidamento e neppure legittima aspettativa.

In tal senso il Consiglio di Stato, con sentenza n. 717/2022 ha confermato che la cessazione dal servizio per perdita del grado prevale comunque sulla cessazione per congedo assoluto per infermità, ove già verificatasi in precedenza, perché sarebbe incoerente consentire al militare destituito di conservare il diritto a pensione fondato sullo status militare ormai venuto meno, evidenziando che tale prevalenze non viola il principio di proporzionalità, in quanto il militare già degradato mantiene comunque il regime pensionistico militare ex art. 52, comma 2, d.p.r. n. 1032/1973".

Nei su estesi termini anche la giurisprudenza di questa Corte ove si afferma che "Sarebbe impensabile, infatti, poter far conservare al pensionato benefici pensionistici fondati su uno status ormai retroattivamente perso, fermo restando che la perdita del diritto a pensione non è assoluta, posto che il militare degradato, laddove ne sussistano i presupposti, potrebbe sempre accedere al trattamento pensionistico normale, in sostituzione di quello per infermità (cfr., in termini, Sez. III centrale Appello, n. 15/2022).

Alla luce di quanto sopra lumeggiato, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c., data la presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali e la obiettiva complessità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione di Giudice unico per le pensioni, respinta ogni contraria

istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

rigetta il ricorso.

Dichiara compensate le spese di giudizio.

Deposito della sentenza entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 167 co. 1 c.g.c.

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2,

18 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di

protezione dei dati personali), dispone che, a cura della Segreteria di

questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto

arte. 52 nei riguardi della ricorrente, eventuali eredi ed aventi causa, le

cui generalità saranno pertanto oscurate e non rese pubbliche nelle

banche dati ovvero in caso di diffusione della presente sentenza anche

via web e con qualsiasi altra modalità.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.

Il Giudice unico

Cons. Guido Petrigni

f.to digitalmente

Decreto

 GUIDO PETRIGNI
02.11.2025 18:18:08
GMT+01:00

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.

52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa

Sezione, venga apposta la annotazione di cui al comma 3 nei riguardi

del ricorrente nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

Cons. Guido Petrigni

f.to digitalmente



GUIDO PETRIGNI
02.11.2025
18:18:08
GMT+01:00

In esecuzione di quanto disposto, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Depositati in Segreteria il 03/11/2025

Il Funzionario di Segreteria

Dr.ssa Antonella Chiarenza

f.to digitalmente



ANTONELLA
CHIARENZA
CORTE DEI
CONTI
03.11.2025
08:18:40
GMT+01:00